



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO INNOVAZIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 08-10-2024

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA N. 318 PER LIMITI
DI ETÀ CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

Firmatario	RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO DR.SSA VINCENZA FORNELLI
Nr. Reg. Generale	1125 del 08-10-2024
Nr. Reg. Emittente	165 del 08-10-2024
C.I.G.	
Nr. Reg. Albo Pretorio	
Periodo affissione	al

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Giuseppe Porcelli, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

PREMESSO CHE:

- con l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 vengono definite le competenze dirigenziali, per effetto delle quali si adotta il presente provvedimento;
- con Decreti Sindacali n. 15/2022 e n. 17/2022 veniva conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale per il Servizio Risorse Umane, incarico confermato e prorogato, per ultimo, con Decreto 29 dicembre 2023, n.45;

ASSUNTA, pertanto, la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza dei predetti Decreti e riscontrata, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa e, in particolare, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle norme previste dal codice di comportamento;

RICHIAMATE le Linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

VISTI:

- l'art. 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui "*relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: (...) c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102,, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico disessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni"*;
- l'art. 24, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art.1, comma 125, lett. a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui "*il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima **pari a 20 anni**, a condizione che l'importo della pensione risulti **essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...) Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni"**;*
- il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità";

VISTI, altresì:

- l'art. 27-ter, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui: "La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione";
- l'art. 27-quater del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui: "Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista";
- l'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha abrogato l'art. 16 del 30 dicembre 1992, n. 503, concernente l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici;
- la Circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica inerente alla soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

RILEVATO, quindi, che:

- secondo la Circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando quest'ultimo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione deve considerare il rapporto in essere e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali;
- ove il requisito minimo dei 20 (venti) anni di contributi è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive riferibili a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, ex art. 1 del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (oppure al cumulo contributivo di cui all'art. 1, commi 238 e ss., della legge n. 228/2012), conseguendo così il requisito contributivo minimo;

OSSERVATO che:

- secondo quanto chiarito dall'INPS con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, dal 1° gennaio 2019, l'Amministrazione deve provvedere obbligatoriamente al collocamento a riposo di un dipendente al raggiungimento del requisito anagrafico di anni 67, a condizione che l'interessato

abbia maturato un'anzianità contributiva minima di anni 20 (venti);

- il requisito minimo dei 20 (venti) anni di contributi è integrabile attraverso la somma di anzianità contributive riferibili a diverse gestioni previdenziali attraverso il ricorso all'istituto gratuito della totalizzazione, ex art. 1 del D. L.gs. 2 febbraio 2006, n. 42 (oppure al cumulo contributivo di cui all'art. 1, commi 238 e ss., della legge n. 228/2012);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2023 ha confermato, per l'anno 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni

CONSIDERATO che:

- la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti;
- ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

DATO ATTO che:

- il dipendente **matricola n.318** presta servizio in ruolo presso il Comune di Bisceglie dal 01/12/1987;
- conseguirà il requisito anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel mese di gennaio 2025;
- alla data del compimento del 67° anno di età avrà maturato un'anzianità contributiva superiore ad anni 20;
- con nota n. 0057037 del 17/09/2024 è stato comunicato al dipendente la rescissione del contratto di lavoro in essere con l'Ente a far data dal 01/02/2025 per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia;
- il dipendente con nota n. 0058828 del 25/09/2024 nel prendere atto di quanto comunicato trasmetteva copia di domanda di pensione trasmessa telematicamente alla competente INPS;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte:

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente matricola n. 318, con decorrenza 01.02.2025 (ultimo giorno lavorativo il 31 gennaio 2025), per conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
- di dover quindi procedere ad istruire la pratica di pensione nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 54/2016;

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali";

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e successivi, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e del relativo regolamento comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

- la Circolare INPS n. 54/2016;
- la Circolare INPS n. 62/2018;
- la Circolare INPS numero 27 del 10 marzo 2023;
- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto, di diritto e di fatto, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** della risoluzione del rapporto di lavoro, a far data **01 febbraio 2025** (ultimo giorno lavorativo 31 gennaio 2025) per il raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (limite di età) e per il mantenimento in servizio, del dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente, **matricola n. 318**, inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex Categoria C posizione economica C/5) con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo;
3. **DI DARE ATTO** che, alla data di cessazione indicata, il dipendente integra i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia avendo alla data di cessazione (ultimo giorno lavorato 31 gennaio 2025) un'età anagrafica di anni 67 e un'anzianità contributiva complessiva superiore ad anni 20;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla pratica telematica necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica, così come istruita dal Servizio Risorse Umane, per quanto di competenza;
5. **DI DARE ATTO CHE** il responsabile del presente procedimento, ai sensi del vigente art. 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è Porcelli Giuseppe, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione apposta all'atto, dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto al visto contabile del Responsabile Finanziario atteso che la minor spesa è stata determinata ed accertata in fase di predisposizione della programmazione assunzionale dell'Ente e poiché dal presente provvedimento non scaturisce alcuna spesa con effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. **DI ATTESTARE** che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione attraverso il flusso documentale del software di gestione delle determinazioni all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
10. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al dipendente **matricola n.318**;
11. **DI SPECIFICARE**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso

il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

